

Contestato sia l'addebito trimestrale e non annuale sia il riferimento da parte dell'azienda agli «usi di piazza» invece che ai tassi legali

**Interessi bancari, scattano i primi rimborsi**  
**Anatocismo, a Salerno il giudice di pace impone al Sanpaolo Banco di Napoli di restituire 2.500 euro**

di ELISABETTA MANGANIELLO

PRIMO STOP della magistratura alla pratica dell'anatocismo in Campania. Porta la firma di un giudice di pace di Vallo della Lucania. Ha condannato il Sanpaolo Banco di Napoli alla restituzione di 2.500 euro al titolare di un conto corrente, quale rimborso delle somme indebitamente rimosse e non dovute.

La sentenza, depositata nei giorni scorsi, si iscrive nell'indirizzo giurisprudenziale consolidato fin dal 1999 e sancito definitivamente dalla recente pronuncia a sezioni unite della Cassazione (il 4 novembre 2004), che dichiara illegittima la pratica bancaria - vietata dal codice civile ma rinviata «agli usi» - di effettuare la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui prestiti annualizzando quella sui depositi. Ma la pronuncia del giudice di pace vallese Nicola Bianco è importante anche per un altro aspetto, ovvero per la dichiarata nullità delle cosiddette clausole uso piazza, applicate dalle banche nei contratti anteriori al 1992 sugli interessi passivi, invece dei ben inferiori tassi legali. La causa davanti al giudice di pace di Vallo è stata instaurata nel 2000 dal signor F.M., proprietario di un'officina meccanica a Casal Velino e titolare di un conto corrente presso la filiale di Vallo della Lucania dell'istituto di credito Sanpaolo Banco di Napoli. L'imprenditore ha dunque citato in giudizio l'istituto di credito chiedendo che fossero dichiarate nulle due clausole del contratto stipulato con la banca: sia quella che, per determinare il tasso di interesse dovuto dal correntista, rinvia alle «condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza», sia quella che contiene la previsione della capitalizzazione di trimestrale degli interessi e delle somme a debito secondo la pratica anatocistica.

**«La prima clausola è da considerarsi nulla - spiega l'avvocato Luca Di Genio, che ha rappresentato l'imprenditore - perché si riferisce a parametri non fissi per la determinazione degli interessi, mentre questi devono essere calcolati nella misura del tasso legale».** Una tesi pienamente accolta dal giudice di pace Nicola Bianco di Vallo della Lucania che, a anche in seguito alla consulenza tecnica redatta da un esperto contabile, ha altresì dichiarato la nullità della seconda postilla impugnata, richiamando nella motivazione della sentenza il consolidato indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Cassazione sugli interessi anatocisti.

La clausola che consente alla banca la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, quindi, è stata dichiarata nulla, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria.

Di qui la condanna del Sanpaolo- Banconapoli alla restituzione di 2.500 euro, quale rimborso di somme indebitamente rimosse e non dovute, oltre gli interessi legali dalla domanda del saldo, e al pagamento delle spese di giudizio liquidate in 1.500 euro.

Sentenza che potrebbe essere impugnata dall'istituto di credito ma certo ha aperto il varco, inevitabilmente, al proliferare di ricorsi da parte dei correntisti.